



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE VI

REGISTRO GENERALE N. 17 del 11/01/2019

Determina del Dirigente di Settore N. 7 del 10/01/2019

PROPOSTA N. 74 del 10/01/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE – MANSIONI “EDUCATORE DI ASILO NIDO” TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario – poteri Consiglio – n. 11 del 30/03/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020”;
- con provvedimento del Commissario Straordinario – poteri di Giunta – n. 172 del 06/06/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018/2020;
- con decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali è stato differito dal 31/12/2018 al 28/02/2019 e l’Ente è in esercizio provvisorio;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 31/07/2018 ad oggetto: "Asili Nido comunali a.s. 2018/2019 – Linee di indirizzo per potenziamento offerta educativa", con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Dirigente del VI Settore ad ammettere, applicando l'art. 22 del CCNL 2016-2018 nonché gli altri istituti contrattuali pertinenti, il numero massimo di utenti corrispondente al prodotto tra il numero di istruttori educativo-culturali in servizio ed il coefficiente stabilito dall'art. 11 delle Direttive di Attuazione della Legge Regionale 76/2000;

CONSIDERATO, altresì, che con il suddetto atto è stata individuata la somma necessaria per le sostituzioni del personale educativo, pari ad € 20.000,00 quale quota parte dell'assegnazione da parte del MIUR di una somma pari ad € 158.384.65 da destinare alle finalità di cui alle lettere a), b), c) del comma 2, art. 12, del D. Lgs. 65/2017 che istituisce il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione e che, pertanto, la spesa non andrà a gravare sul bilancio dell'Ente;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n° 149 del 28/11/2018 ad oggetto: "Sostituzione educatori assenti presso gli Asili Nido comunali – Anno Scolastico 2018/2019 – Atto di indirizzo", con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Dirigente del VI Settore, in caso di assenze del personale educativo, alla sostituzione mediante la stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dall'art. 52 del CCNL 2018 onde assicurare regolarità e continuità nell'erogazione del servizio, nei limiti di spesa pari ad € 20.000,00;

ATTESO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 199 DEL 28/12/2018 ad oggetto: "Piano triennale di fabbisogno del personale 2019-21 ed aggiornamento dotazione organica", l'Amministrazione Comunale ha previsto la copertura delle educatrici degli asili nido comunali tramite stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, prevista dall'art.52 del CCNL attraverso agenzie interinali o, in alternativa, con contratti a tempo determinato per supplenze brevi a seguito di graduatoria formulata tramite Avviso pubblico;

PRESO ATTO che presso gli asili nido comunali si verificano assenze del personale educativo anche prolungate a causa di motivazioni temporanee impreviste ed imprevedibili che non permettono, tra l'altro, di programmare nell'immediatezza eventuali sostituzioni e tali da non consentire la garanzia del rapporto numerico educatore/bambino previsto per legge;

CONSIDERATO che, al momento, non è stata avviata alcuna procedura di Avviso Pubblico al fine di predisporre una graduatoria da cui attingere per supplenze brevi degli educatori di asili nido comunali, e pertanto, nelle more, l'unica modalità praticabile risulta essere quella delle assunzioni mediante contratti di somministrazione;

RITENUTO che il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo pieno/part-time e determinato, da effettuarsi sulla base delle accertate ed effettive esigenze di servizio di volta in volta individuate, possa garantire i livelli quantitativi e qualitativi del servizio reso negli asili nido comunali;

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere all'unica procedura che al momento consente di reperire le risorse necessarie a garantire la continuità del servizio, ovvero la stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dall'art. 52 del CCNL 2018;

RIBADITO che il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo pieno/part-time e determinato di personale educativo per gli asili nido comunali è finalizzata esclusivamente a sopperire alle impreviste ed imprevedibili carenze di organico e giustificato dall'urgenza e dalla assoluta necessità di garantire la continuità del servizio;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che, “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti – omissis”;

TENUTO CONTO che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale - contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;

RITENUTO di acquisire il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali ascrivibili alla categoria C1 di cui al vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali, con il profilo professionale “Istruttore Educativo-Culturale” da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’ente tramite RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per un valore complessivo massimo di € 8.000,00 IVA inclusa;

PRECISATO che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Teramo, riservandosi quest’ultimo la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l’attivazione anche di nessun contratto di somministrazione, senza possibilità per l’agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa;

TENUTO CONTO che:

- Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che questo Comune intenderà attivare.
- L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per i profili professionali richiesti dall’Amministrazione ;

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto sopra, si è stabilito di indire una procedura negoziata, tramite R.d.O. rivolta ai fornitori abilitati sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip, per la fornitura del servizio in argomento;

- il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e ss. mm. ed ii., in quanto non risultano convenzioni attive Consip che riguardino beni e/o servizi compatibili con quelli oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 8.000,00, IVA inclusa, è stata già impegnata per € 627,00 al capitolo 55/35 denominato "IRAP PER LAVORO INTERINALE" Imp. n° 2352/1 e per € 7.373,00 al capitolo 1375/1 denominato "SPESE PER LAVORO INTERINALE (SERVIZI OPZIONATI: ASILO NIDO, REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO)" Imp. n° 2345/1 del bilancio pluriennale – anno 2019;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto a quanto previsto dalla legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. Mm. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z3026A61B2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n. 33/2013;

VISTI i vigenti regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e sulla semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 12/06/2018 di affidamento alla Dott.ssa Tamara Agostini la direzione del VI Settore dell'Ente;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 51856 del 18.09.2018, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, nonché alle assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- 1. DI AUTORIZZARE**, l'affidamento del servizio "Somministrazione di lavoro temporaneo", per le sostituzioni temporanee a causa di assenze prolungate per malattia, delle educatrici in servizio presso gli Asili Nido comunali, tramite RdO sul MEPA da aggiudicarsi al prezzo più basso;
- 2. DI APPROVARE** il Capitolato di gara per l'affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo con profilo professionale di "ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE" - MANSIONI "EDUCATORE DI ASILO NIDO", in allegato al presente atto;
- 3. DI DARE ATTO** che la spesa impegnata sarà liquidata con successivi Provvedimenti Dirigenziali, su presentazione di regolari fatture da parte della Ditta fornitrice;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dirigente del I Settore e al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE della Sez. 6.1
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 74 del 10/01/2019, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 11/01/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 74 del 10/01/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 11/01/2019.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 79

Il 15/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 17 del 11/01/2019 con oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE – MANSIONI "EDUCATORE DI ASILO NIDO" TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 15/01/2019.